

REGOLAMENTO (CEE) N. 1608/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1974

recante disposizioni particolari in materia di importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che il regolamento suddetto ha instaurato negli scambi con gli Stati membri e con i paesi terzi degli importi compensativi monetari destinati a compensare l'incidenza delle misure monetarie che altrimenti avrebbero rischiato di perturbare il buon funzionamento della politica agraria comune; che, malgrado l'instaurazione di questo sistema, non è stato possibile garantire la stabilità degli scambi in tutte le occasioni; che ogni decisione intesa a fissare o a modificare il tasso centrale o il tasso rappresentativo, utilizzato nell'ambito della politica agricola comune, o a lasciar fluttuare una moneta rispetto a quelle degli Stati membri la cui oscillazione dei corsi è mantenuta entro un divario istantaneo massimo di 2,25 % crea infatti nuove difficoltà negli scambi;

considerando che allorché un tale evento si è verificato in uno Stato membro, la Commissione ha generalmente adottato misure specifiche per comprendere i casi degli operatori impegnati nell'esecuzione di un contratto implicante condizioni prestabilite e per i quali l'evento monetario si traduceva in un maggiore onere all'importazione o all'esportazione;

considerando tuttavia che tali misure specifiche non sono pienamente soddisfacenti; che il loro controllo si è avvertito difficile, comprendendo delle operazioni per le quali l'evento monetario non crea obiettivamente alcun pregiudizio e potendo comportare delle distorsioni nell'applicazione da parte degli Stati membri; che appare pertanto opportuno introdurre nella regolamentazione monetaria una certa duttilità che permetta di esaminare ogni singolo caso alla luce del pregiudizio subito pur conservando le disposizioni che permettono d'assicurarne una applicazione coordinata;

considerando che ai fini della applicazione pratica di una tale clausola di equità occorre stabilire alcuni cri-

teri, specie per quanto riguarda le prove che devono essere fornite dall'operatore perchè possa essere accertato sia che, in considerazione delle particolarità di un determinato caso, non è necessario applicare l'importo compensativo monetario, sia che esiste un pregiudizio eccessivo che l'interessato non avrebbe potuto evitare neppure dando prova di tutta la diligenza necessaria e normale;

considerando che è opportuno demandare in linea di massima agli Stati membri la gestione della regolamentazione adottata su tale base; che tali Stati sono infatti meglio in grado di giudicare le circostanze e di verificare la materialità dei fatti; che tuttavia sembra opportuno, nell'ipotesi di contratti la cui validità superi una certa durata, subordinare in tali casi l'applicazione della normativa a un accordo della Commissione;

considerando inoltre che è opportuno prevedere delle procedure che permettano un'applicazione coordinata sul piano comunitario della gestione effettuata dagli Stati membri e prescrivere per le sole operazioni anteriori la preventiva informazione della Commissione;

considerando che, attese le difficoltà d'applicazione e di controllo verificatesi in passato, la Commissione seguirà con particolare attenzione l'applicazione delle disposizioni previste al fine d'adottare eventualmente le misure complementari o di valutare se tale sistema può essere mantenuto;

considerando che occorre prevedere la possibilità che, su richiesta dell'interessato, la clausola di equità venga applicata a decorrere dal 4 giugno 1973, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari⁽³⁾; che tale regolamento ha introdotto modifiche sostanziali nell'applicazione nel regime degli importi compensativi monetari e che successivamente non è più stata adottata, in occasione di eventi monetari quali quelli sopra descritti, alcuna regolamentazione specifica per comprendere i casi degli operatori che avevano subito un pregiudizio grave in dipendenza di tali eventi;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno espresso alcun parere nel termine impartito dal loro presidente,

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Se l'instaurazione o l'aumento di importi compensativi monetari è dovuto alla fissazione o alla modifica per la moneta di uno Stato membro del tasso centrale o del tasso rappresentativo utilizzato nell'ambito della politica agricola comune, ovvero della decisione di uno degli Stati membri la cui oscillazione dei corsi è mantenuta entro un divario istantaneo massimo di 2,25 %, lo Stato membro interessato è autorizzato a rinunciare discrezionalmente ed alle condizioni appresso definite alla riscossione dell'importo compensativo monetario o della parte di tale importo corrispondente all'aumento.

Articolo 2

1. L'articolo 1 si applica unicamente alle importazioni e esportazioni effettuate in esecuzione di contratti definitivamente conclusi prima che intervenisse la misura monetaria menzionata in detto articolo.

2. Il ricorso all'autorizzazione di cui all'articolo 1 è ammesso soltanto su domanda dell'interessato e se questi al momento del deposito della domanda provi

a) che nel caso specifico la riscossione dell'importo compensativo monetario instaurato o maggiorato non è necessaria per compensare l'incidenza della misura monetaria menzionata in detto articolo sul prezzo del prodotto

e

b) che la riscossione gli causerebbe un onere supplementare eccessivo che non avrebbe potuto evitare neppure dando prova di tutta la diligenza necessaria e normale.

Articolo 3

Le domande relative all'applicazione del presente regolamento devono essere depositate nel termine di 10 giorni a decorrere dalla misura monetaria di cui all'articolo 1 o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso di importazioni o esportazioni effettuate prima di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1974.

Articolo 4

1. Se in un caso specifico uno Stato membro intende avvalersi dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 per un contratto la cui durata supera

— la durata di validità del titolo, nel caso che il titolo comporti la fissazione anticipata del prelievo o della restituzione superiore a tre mesi,

— o tre mesi negli altri casi,

lo Stato membro comunica il suo intento alla Commissione indicando i motivi e le prove fornite.

2. In tal caso, lo Stato membro interessato può avvalersi dell'autorizzazione soltanto se, nelle sei settimane a decorrere dal giorno della comunicazione, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, non si sia opposta alla misura prevista.

Articolo 5

Nei casi non contemplati dall'articolo 4 gli Stati membri informano la Commissione dei criteri che intendono seguire per applicare l'autorizzazione di cui all'articolo 1; per le importazioni ed esportazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento essi comunicano alla Commissione la lista dei casi per i quali prevedono avvalersi di tale autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano, inoltre, alla Commissione ogni trimestre, i casi in cui si sono effettivamente avvalsi dell'autorizzazione.

Sulla base di tali informazioni e comunicazioni la Commissione vigila sull'applicazione coordinata della presente normativa da parte degli Stati membri e adotta all'occorrenza disposizioni complementari secondo la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e si applica alle importazioni o esportazioni effettuate a decorrere dal 4 giugno 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI